FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 41 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Attilio VIANELLO, Paride VIANELLO, Giacomo DE VETTOR, Federico BIONDO, Devis GUIOTTO e della società ACD JESOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Attilio VIANELLO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente della società A.C.D. Jesolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare di campionato, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine unicamente quale dirigente e fosse iscritto, a far data dal 24.10.2022, nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

  Paride VIANELLO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C.D. Jesolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Attilio Vianello, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare di campionato, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine unicamente quale dirigente e fosse iscritto, a far data dal 24.10.2022, nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C.;

  Giacomo DE VETTOR, tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 come dirigente della società A.C.D. Jesolo nonché soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nella stagione sportiva 2025-2026 nell'interesse della medesima società A.C.D. Jesolo, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 26, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, svolto il ruolo e i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, seppur tesserato per la predetta compagine unicamente quale dirigente e sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 26, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno a far data dal 12.11.2025, svolto il ruolo e i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Federico BIONDO, all'epoca dei fatti tesserato quale segretario per la società A.C.D. Jesolo, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Attilio Vianello, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare di campionato, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine unicamente quale dirigente e fosse iscritto, a far data dal 24.10.2022, nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 26, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Giacomo De Vettor, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, svolgesse il ruolo e i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, seppur tesserato per la predetta compagine unicamente quale dirigente e sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 26, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Giacomo De Vettor, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno a far data dal 12.11.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

Devis GUIOTTO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Jesolo, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Jesolo, consentito e comunque non impedito che il sig. Attilio Vianello, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento e delle gare di campionato, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine

unicamente quale dirigente e fosse iscritto, a far data dal 24.10.2022, nel ruolo dei sospesi volontari del Settore Tecnico della F.I.G.C.;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 26, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Jesolo, consentito e comunque non impedito che il sig. Giacomo De Vettor, nel corso della stagione sportiva 2024–2025, svolgesse il ruolo e i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, seppur tesserato per la predetta compagine unicamente quale dirigente e sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 26, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Jesolo, consentito e comunque non impedito che il sig. Giacomo De Vettor, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, quantomeno a far data dal 12.11.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di preparatore dei portieri della squadra della società A.C.D. Jesolo, militante nel campionato di Prima Categoria girone "H" del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., in occasione delle sedute preparatorie di allenamento, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società e della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;

ACD JESOLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Devis Guiotto, Attilio Vianello, Paride Vianello, Federico Biondo e, relativamente al rispettivo capo a) di incolpazione, il sig. Giacomo De Vettor e nel cui interesse quest'ultimo, relativamente al rispettivo capo b) di incolpazione, ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Attilio VIANELLO,
  - Sig. Paride VIANELLO,
  - Sig. Giacomo DE VETTOR,
  - Sig. Federico BIONDO,
  - Sig. Devis GUIOTTO,
  - Società ACD JESOLO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Devis Guiotto;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Attilio VIANELLO,
  - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Paride VIANELLO,
  - 4 (quattro) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Giacomo DE VETTOR,

- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Federico BIONDO,
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Devis GUIOTTO,
- € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ACD JESOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò